

1. LA REVISIONE DEL BILANCIO: INQUADRAMENTO E RELAZIONI CON LE ALTRE ATTIVITÀ DI *AUDITING*

Giuseppe D'Onza

SOMMARIO: 1.1. La revisione aziendale – 1.2. *Compliance, financial e operational auditing*. – 1.3. La revisione del bilancio nel contesto del *financial auditing*. – 1.4. La revisione del bilancio: alcune classificazioni. – 1.5. La revisione legale dei conti: i soggetti. – 1.5.1. Il collegio sindacale incaricato della revisione legale. – 1.5.2. Le relazioni tra revisore del bilancio e attori del controllo interno. – 1.6. Il quadro normativo di riferimento per la revisione contabile: cenni. – 1.6.1. Il D.Lgs. 39/2010. – 1.6.2. I principi di revisione ISA Italia. – 1.6.3. La regolamentazione nel caso degli EIP/ESRI.

1.1. LA REVISIONE AZIENDALE

La revisione aziendale comprende le attività di verifica di tipo amministrativo, contabile e gestionale, svolte da soggetti indipendenti, e realizzate a partire dall'analisi e valutazione di sistemi di controllo preesistenti.

Dalla suddetta definizione emergono quattro aspetti chiave che qualificano le attività di *auditing* nelle organizzazioni aziendali¹.

In primo luogo, con il termine 'revisione aziendale' si identificano dei procedimenti di verifica su determinati elementi del sistema d'azienda, condotti allo scopo di raggiungere degli obiettivi predefiniti. Nel caso della revisione legale dei conti che, come si dirà a breve, rientra nel più ampio contesto della revisione aziendale, l'elemento esaminato è costituito dal sistema di contabilità generale e l'obiettivo che il revisore persegue è quello di esprimere un giudizio in merito

¹ Negli studi i termini 'revisione aziendale' e '*auditing*' sono spesso utilizzati come sinonimi. Il termine *auditing* deriva dal verbo latino *audire* che significa udire, ascoltare. Il significato odierno attribuito a questo termine non coincide però con quello originario della lingua latina, poiché nel lessico economico e nei dizionari della lingua italiana si propende per assumere il significato attribuito al termine *auditing* nella lingua inglese, identificando con questa parola un'attività di esame, verifica, riscontro dei conti e dei bilanci delle imprese.

all'attendibilità dell'output principale di questo sistema, rappresentato dal bilancio di esercizio.

In secondo luogo, la revisione aziendale comprende un'ampia gamma di procedimenti di verifica tra i quali si colloca, come appena detto, anche la revisione legale dei conti. Quest'ultima è indubbiamente l'attività di *auditing* più conosciuta, ma non è l'unica forma di revisione che si riscontra nelle organizzazioni aziendali. Se si considera il funzionamento delle aziende medio-grandi, si può rilevare, infatti, che i processi di *auditing* sono molteplici e si differenziano per gli obiettivi delle verifiche, i soggetti che le svolgono, gli oggetti di analisi e per altri elementi. Questa molteplicità ha portato a numerose classificazioni delle attività di *auditing* negli studi economico-aziendali. Nei paragrafi seguenti si esaminano alcune delle classificazioni più note.

In terzo luogo, i procedimenti di controllo, per qualificarsi come attività di *auditing*, devono essere svolti da soggetti che operano in una condizione di indipendenza rispetto sia al fenomeno esaminato che al contesto di riferimento.

L'indipendenza del revisore è un requisito basilare e imprescindibile per tutelare i destinatari delle valutazioni che l'*auditor* esprime in quanto assicura la credibilità del suo lavoro e garantisce che il suo operato sia svolto con obiettività ed integrità.

L'importanza di questo requisito nel contesto della revisione legale dei conti si collega alla principale finalità di questo istituto, che è quella di tutelare i destinatari del bilancio dal rischio che l'informativa in esso contenuta non risponda ai principi di chiarezza, verità e correttezza.

Il revisore è chiamato, infatti, ad esprimere una sorta di "sincerazione super partes" (Marchi, Paolini, Pini, 1994) a tutela degli utilizzatori del bilancio che, per varie ragioni, si basano sul giudizio di un terzo indipendente per appurare che questo documento fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di una determinata impresa. Per assolvere correttamente a questa sua funzione, il revisore deve operare in una condizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto alla società cliente e a coloro che predispongono l'informativa finanziaria oggetto delle sue verifiche.

La rilevanza di questo requisito emerge in modo evidente se si considerano gli scandali finanziari più noti dell'ultimo ventennio (es. Enron, Worldcom, Parmalat) che rimarranno negli annali anche per essere stati i casi più eclatanti di fallimento dell'attività di revisione del bilancio. Se si indagano, infatti, le cause delle *audit failure* si rileva una matrice comune, rappresentata proprio dall'assenza della condizione di indipendenza che ha portato prestigiose società di revisione a formulare dei giudizi positivi in merito all'attendibilità dei bilanci, quando, invece, gli stessi erano palesemente falsi. La letteratura ha evidenziato che le valutazioni dei revisori sono state inficiate da situazioni, come il fatto di essere contemporaneamente controllore e consulente delle società, che hanno fatto venir meno l'indipendenza di giudizio, portando i revisori ad abdicare alla loro funzione istituzionale di valutatore imparziale dell'attendibilità dell'informativa finanziaria.

In quarto ed ultimo luogo, quando di parla di revisione si fa riferimento a un'attività di controllo che potremmo definire di secondo livello, in quanto le verifiche revisionali hanno lo scopo di analizzare, valutare e migliorare dei controlli preesistenti o di primo livello (detti anche 'di linea'). L'attività di *auditing* non va, dunque, confusa con i controlli di primo livello, in quanto l'*auditor* ha la responsabilità di verificare il funzionamento dei controlli di linea, ma non di eseguirli o di sostituirsi ai soggetti che sono chiamati a svolgere verifiche in via continuativa.

Nelle aziende i controlli di primo livello sono eseguiti dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità di attuare singole fasi di un processo. Questi controlli non sono annoverabili tra le attività di *auditing*, poiché il soggetto che li esegue difetta del requisito di indipendenza, visto che ha anche la responsabilità dell'operazione oggetto della sua verifica. Ad esempio, tra i controlli di linea si annoverano le verifiche svolte da chi esegue il pagamento dei fornitori che, prima di saldare una fattura, si accerta che la merce ordinata sia stata effettivamente consegnata. Si tratta di un controllo fondamentale per evitare di pagare delle forniture che non sono state eseguite ma che non rientra tra le attività di revisione.

I controlli di linea presentano anche altre caratteristiche che li differenziano dalle attività di *auditing*. Si tratta, infatti, di attività continuative, che si sviluppano in modo ripetitivo ad ogni reiterazione del processo e che riguardano, solitamente, l'intera popolazione delle operazioni a cui si riferiscono. Gli interventi di *auditing* sono, invece, delle attività periodiche che si svolgono in un arco temporale delimitato, condotte spesso su base campionaria, per verificare la corretta operatività dei controlli di primo livello, allo scopo di migliorarne l'efficacia e/o di conseguire altri obiettivi.

L'*auditing* è dunque un'attività di controllo, ma non è l'unica forma di controllo che è presente nelle aziende. Inoltre, non in tutte le aziende è possibile identificare delle attività di *auditing*. Queste attività, ad esempio, non si riscontrano solitamente nelle piccole imprese.

Se si collocano queste considerazioni nel contesto della revisione legale dei conti, il revisore, che in questo caso è un soggetto esterno all'azienda, analizza e valuta i controlli interni della società cliente, per capire in che misura essi sono in grado di neutralizzare il rischio di errori significativi contenuti nel bilancio, principalmente allo scopo di calibrare la natura e la portata delle sue verifiche, ma anche per migliorare l'efficacia dei controlli presenti nel sistema di contabilità generale dell'azienda sottoposta a revisione.

Per concludere questa disamina sulle differenze tra l'*auditing* e le altre forme di controllo presenti nelle aziende, è opportuno evidenziare che nei framework internazionali più recenti, le attività di *auditing* sono collocate al terzo livello della scala dei controlli. In particolare, le attività di *internal auditing* nelle organizzazioni di grandi dimensioni hanno come obiettivo quello di verificare il corretto funzionamento dei controlli di primo e di secondo livello. In alcune aziende, come le imprese bancarie, ai controlli di primo livello, si sommano quelli di secondo livello, realizzati da unità organizzative che si occupano di monitorare la gestione dei rischi (*risk management*), oppure di trattare le problematiche riguardanti la *compliance*

aziendale (*compliance unit*). Nelle aziende non finanziarie, tra i controlli di secondo livello si collocano, invece, il controllo di gestione, tradizionalmente inteso, al quale si affiancano altri controlli che possono riguardare, ad esempio, la qualità dei processi e dei prodotti realizzati da un'azienda, oppure il rispetto della normativa in tema di sicurezza del personale o di tutela ambientale.

Preme, infine, rilevare che i controlli di primo e di secondo livello esaminati nel corso delle attività di *auditing* sono differenti a seconda dell'obiettivo dell'intervento revisionale. Nel caso della revisione del bilancio, l'analisi riguarda prevalentemente i controlli di tipo amministrativo-contabile, istituiti dall'azienda allo scopo di individuare e correggere errori contenuti nella contabilità e nel bilancio. Differentemente negli interventi di revisione gestionale, di cui si dirà a breve, l'attenzione si rivolge maggiormente ai controlli operativi e direzionali aventi l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi aziendali.

1.2. COMPLIANCE, FINANCIAL E OPERATIONAL AUDITING

Una delle classificazioni più note in letteratura distingue le attività di *auditing* in base all'oggetto delle verifiche e al livello di approfondimento dell'indagine, individuando tre tipologie (Marchi, 2019):

- a) *compliance auditing* (ispettorato amministrativo);
- b) *financial auditing* (revisione contabile);
- c) *operational auditing* (revisione gestionale).

Le attività di *compliance auditing* sono finalizzate ad accertare la conformità del comportamento delle persone alle norme di legge e/o alle regole interne che l'azienda ha adottato nella forma di procedure, regolamenti o direttive. Queste attività intendono individuare comportamenti non conformi alle norme, che potrebbero rilevare casi di attività illegittime, frodi o irregolarità di vario genere.

Nella prassi aziendale gli interventi di *compliance audit* sono molteplici e riguardano ambiti diversi della gestione di un'impresa.

Con riferimento all'area amministrativa, le verifiche possono essere finalizzate a constatare il rispetto di procedure, la corretta operatività dei controlli contabili o altri aspetti che regolano il processo di predisposizione del bilancio. Nel contesto delle società quotate, le attività di *compliance audit* di matrice amministrativa hanno avuto un impulso negli ultimi anni a seguito della Legge 262/2005 che ha regolato la materia dei controlli interni riguardanti l'informativa finanziaria (D'Onza, 2008). Il potenziamento di questi controlli porta dei benefici anche per l'attività di revisione legale dei conti. Come si dirà nel terzo capitolo, un miglioramento dei controlli interni riduce il rischio di errori significativi nel bilancio e permette al revisore di ridurre l'estensione delle sue verifiche.

Passando ad esaminare l'attività di *financial auditing*, molti autori tendono ad identificarla con la revisione del bilancio di esercizio (Dezzani, 1974; Bava, 2011) che, come si dirà a breve, è indubbiamente l'attività di revisione contabile più conosciuta. In altri lavori (Bruni, 1996; Marchi, 2019) si propende per individuare un oggetto più ampio rispetto al bilancio, identificandolo con tutte le informazioni aziendali, sia finanziarie che di altra natura. Secondo quest'ultima accezione, la revisione contabile è finalizzata a esprimere un giudizio di attendibilità di tutte le informazioni, sia quelle che l'azienda rivolge ai suoi interlocutori esterni, sia quelle che hanno una destinazione interna e sono rivolte al top e al middle management per supportare i processi decisionali e di controllo gestionale. Questo ampliamento, rende il termine *financial auditing* non del tutto appropriato per descrivere le attività di revisione che si rivolgono agli output del sistema informativo, poiché sarebbe più corretto parlare di revisione dell'informativa aziendale, visto che essa comprende anche informazioni di natura non finanziaria.

Nel caso dell'*operational auditing*, l'obiettivo perseguito è differente rispetto alla revisione contabile e consiste nel valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle operazioni o dei processi aziendali e di fornire al management suggerimenti e raccomandazioni per interventi sui sistemi di controllo operativo e direzionale, sulle strutture organizzative e sui sistemi informativi, realizzando di fatto una sorta di consulenza gestionale.

Le tre attività di *auditing* appena esaminate individuano livelli di analisi tra loro collegati. Ciascun livello comprende quelli precedenti, poiché, ad esempio, la revisione del bilancio è facilitata se in azienda sono presenti attività di *compliance audit*, che permettono di potenziare i controlli interni riducendo le possibilità di errori e frodi contabili. Analogamente, nel caso della revisione gestionale, le verifiche relative all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dei processi gestionali possono essere condotte più agevolmente se le informazioni utilizzate nel corso dell'analisi hanno un livello di attendibilità elevato. In questa prospettiva, la revisione contabile costituisce, pertanto, un presupposto per il corretto svolgimento delle attività di *operational auditing*.

1.3. LA REVISIONE DEL BILANCIO NEL CONTESTO DEL *FINANCIAL AUDITING*

Nel paragrafo precedente si è detto che l'interpretazione ampia del concetto di *financial auditing* porta a collocare in questa categoria gli interventi di verifica che riguardano l'informativa aziendale nel suo insieme.

Nelle aziende di grandi dimensioni i report informativi sono molteplici e le verifiche revisionali possono riguardare una molteplicità di oggetti. In particolare, le attività di *auditing* possono rivolgersi sia alla comunicazione finanziaria che a quella non finanziaria e riguardare sia l'informativa destinata a soggetti esterni che quella avente come destinatari figure interne all'azienda.

Nella categoria relativa alla comunicazione finanziaria destinata a soggetti esterni rientra la revisione del bilancio di cui si dirà a breve. In alcuni contesti, la comunicazione finanziaria non si limita al bilancio annuale, ma comprende anche le relazioni periodiche in corso d'anno che obbligatoriamente o volontariamente sono assoggettate a revisione. Le verifiche revisionali riguardano, infatti, anche i bilanci intermedi che le società redigono in quanto obbligate da norme di legge (come nel caso delle società quotate) o su base volontaria.

Tra le forme di *auditing* relative alla comunicazione finanziaria destinata a soggetti esterni si collocano, inoltre, le attività cosiddette “a latere” della revisione del bilancio, così denominate in quanto si tratta di verifiche che competono al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Ci riferiamo, in particolare, ai controlli di legge che il revisore deve svolgere in caso di distribuzione di acconti sui dividendi (*ex art. 2433-bis c.c.*), oppure nel caso di aumento del capitale sociale derogando al diritto di opzione (*ex art. 2441 c.c.*) o, ancora, a quelle attività che supportano l'espressione del parere sulla congruità del rapporto di cambio in caso di fusioni e di scissioni (*ex art. 2502-sexies c.c.*). Queste attività, la cui analisi esula dagli scopi del presente lavoro, presentano caratteristiche molto differenti rispetto alla revisione del bilancio di esercizio ma, al pari di quest'ultima, compongono il quadro dei controlli indipendenti sull'informativa finanziaria.

Gli interventi di revisione possono riguardare anche le informazioni di carattere non finanziario che le aziende comunicano all'esterno. Tra gli sviluppi più recenti della revisione sono da annoverare le attività di *assurance* che riguardano la rendicontazione sociale ed ambientale che un numero sempre più ampio di imprese predispone per comunicare ai suoi stakeholders le iniziative intraprese e i risultati conseguiti in termini di impatto sociale ed ambientale. Parallelamente alla diffusione di svariate forme di reporting (es. i bilanci sociali, ambientali, di sostenibilità) che riguardano la dimensione non finanziaria della gestione, si sono sviluppate anche le attività di *assurance* aventi ad oggetto queste informazioni.

La revisione dell'informativa non finanziaria può essere volontaria o obbligatoria. Riguardo quest'ultima, da qualche anno nel nostro Paese, le società con titoli quotati che superano determinate soglie dimensionali, predispongono la Dichiarazione Non Finanziaria, che è un documento contenente informazioni su una pluralità di temi che riguardano molteplici aspetti ambientali, sociali o di altra natura. Relativamente a tale informativa, è stato previsto l'obbligo del rilascio di un'attestazione di conformità da parte del revisore legale, che come si vedrà nel Capitolo 24, assume la forma della *negative assurance*.

Per tornare agli aspetti di classificazione delle attività di *financial auditing*, gli interventi di revisione possono riguardare, come si è accennato, anche la comunicazione interna, utilizzata dall'alta direzione (organi di *governance*, top management) a supporto dei processi decisionali e di controllo. In questi casi, le verifiche hanno ad oggetto i sistemi di reporting per l'alta direzione e possono riguardare sia le informazioni finanziarie che quelle non finanziarie che le unità deputate al controllo di gestione elaborano e trasmettono periodicamente nell'ambito dei sistemi di control-

lo budgetario e di forecasting. Le verifiche in questi casi possono perseguire scopi differenti quali, ad esempio, accertare che i report riportino informazioni accurate e prive di errori oppure altri aspetti che contribuiscono all'efficacia informativa come la rilevanza, la selettività, la flessibilità e la tempestività delle informazioni.

In conclusione di questa panoramica sulle diverse forme di *auditing* delle informazioni che un'azienda produce, ci preme evidenziare alcune caratteristiche che la revisione legale dei conti (o revisione del bilancio di esercizio²) presenta.

L'obiettivo di questa attività, a cui si è già accennato nei paragrafi precedenti, è quello di esprimere un giudizio in merito all'attendibilità dell'informativa contenuta nel bilancio di esercizio. Più in particolare, quest'obiettivo consiste nell'espressione da parte del revisore di un giudizio in merito al fatto che *il bilancio sia redatto con chiarezza e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*.

L'attendibilità è valutata dal revisore considerando la rispondenza del bilancio ad un dato quadro normativo di riferimento dell'informativa finanziaria, che deve essere ovviamente conforme alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

È principalmente in base a questa rispondenza che il revisore valuta la capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione.

Considerata la pluralità dei quadri normativi di riferimento, per poter valutare l'attendibilità del bilancio, il revisore deve considerare, in prima battuta, la correttezza delle norme che i redattori del bilancio hanno seguito per la sua stesura, sapendo che queste norme possono variare da azienda ad azienda³.

Per la maggior parte delle società italiane, le norme di riferimento sono costituite dalle disposizioni del codice civile in materia di bilanci ordinari e di tenuta delle scritture contabili, integrate ed interpretate con le previsioni contenute nei principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). All'interno di questa cornice, le norme contabili di riferimento possono, come si è detto, variare in funzione di diversi elementi. Un primo fattore è la dimensione organizzativa dell'impresa, poiché se una società rientra nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-*bis* c.c., i redattori del bilancio possono redigerlo in forma abbreviata. Un altro fattore è costituito dalla forma giuridica delle società, poiché, ad esempio, nel caso delle società cooperative sono previste delle norme specifiche che riguardano la redazione del bilancio in questi contesti.

² Per evitare ripetizioni e rendere l'esposizione più fluida, i termini 'revisione legale dei conti', 'revisione contabile' e 'revisione del bilancio' saranno utilizzati come sinonimi nei capitoli seguenti.

³ L'accertamento della accettabilità del quadro normativo di riferimento per la predisposizione dell'informativa finanziaria fa parte delle verifiche obbligatorie che il revisore deve condurre in fase di valutazione del cliente per l'accettazione dell'incarico. Un quadro normativo di riferimento non accettabile ai fini della redazione del bilancio deve portare il revisore a non accettare l'incarico. Questo potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui una società per azioni italiana rediga il suo bilancio civilistico in conformità con i principi contabili statunitensi che non sono ammessi nel nostro Paese. Su questo aspetto si tornerà nel capitolo 3.

Nel caso delle società quotate e degli intermediari finanziari, il quadro normativo di riferimento è rappresentato, invece, dagli IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB). È opportuno rammentare che i principi contabili internazionali possono costituire il quadro normativo di riferimento anche per le società non quotate che applicano volontariamente gli IAS/IFRS.

Nel prosieguo del lavoro la nostra attenzione si concentrerà esclusivamente sull'analisi dei principi, dei metodi e delle procedure che caratterizzano le attività di revisione che riguardano il bilancio di esercizio e quello consolidato.

1.4. LA REVISIONE DEL BILANCIO: ALCUNE CLASSIFICAZIONI

Nella letteratura accademica e nel mondo professionale si riscontrano numerose classificazioni delle attività di revisione che riguardano il bilancio. Le più note distinguono la revisione tra:

- a) obbligatoria e volontaria;
- b) completa e limitata.

Rispetto al bilancio oggetto della verifica, la revisione può riguardare:

- a) il bilancio individuale, il consolidato oppure i cosiddetti “rendiconti separati”;
- b) il bilancio di esercizio e i bilanci infrannuali;
- c) il bilancio ordinario e i bilanci straordinari.

Revisione obbligatoria e volontaria

La revisione contabile è *obbligatoria* quando è imposta dalle norme che compongono l'ordinamento giuridico in vigore in un determinato Paese, altrimenti si ricade tra le iniziative che le aziende attuano *volontariamente* per conseguire obiettivi altrimenti non raggiungibili.

Sin dai primi interventi normativi che hanno introdotto in Italia l'obbligo della certificazione del bilancio, la revisione contabile è obbligatoria per le società quotate in borsa. Tale obbligo riguarda, più in generale, gli enti di interesse pubblico (EIP) e gli enti sottoposti al cosiddetto regime intermedio (ESRI), come definiti dagli artt. 16 e 19-*bis* del D.Lgs. 39/2010⁴.

⁴ L'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 individua gli EIP costituiti da: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. cc), del codice delle assicurazioni private. Per quanto riguarda, invece, gli ESRI sono costituiti da: a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; b) le società di gestione dei mercati regolamentati; c) le società che gestiscono i sistemi di

Nel corso degli anni, l'area della revisione obbligatoria si è via via ampliata per effetto degli interventi normativi che hanno superato la distinzione tra controllo contabile e revisione legale dei conti. Il codice civile, come modificato dal D.Lgs. 39/2010, prevede infatti l'obbligo di istituire l'attività di revisione legale dei conti per tutte le società per azioni (SpA). Questa disposizione si applica anche alle società in accomandita per azioni e alle società cooperative costituite sul modello delle SpA.

Il codice civile prevede, inoltre, l'obbligo della revisione legale anche per le società a responsabilità limitata (Srl) e le società cooperative fondate sul modello della Srl, quando queste realtà superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2477 c.c., che saranno esaminati nel paragrafo 1.5.1⁵.

I casi di *revisione volontaria* riguardano conseguentemente un numero sempre più ristretto di società di capitali. In questa fattispecie rientrano le Srl con una dimensione inferiore ai limiti previsti dall'art. 2477 c.c. e le micro-imprese disciplinate dall'art. 2435-ter c.c. Si tratta comunque di un numero non esiguo di società, dato il tessuto economico-produttivo del nostro Paese, che si caratterizza per la presenza di una molteplicità di piccole e piccolissime imprese, che adottano la forma giuridica delle Srl.

In questi casi, la revisione del bilancio può essere “più o meno” volontaria e rispondere ad obiettivi differenti, come la necessità di dar seguito alla richiesta da parte di istituti bancari, di clienti o di fornitori che chiedono di sottoporre i bilanci a delle forme di controllo svolte da soggetti indipendenti oppure rientrare nel quadro di politiche volte a rafforzare l'immagine e la reputazione dell'azienda sui mercati ed a facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali e finanziarie.

Revisione completa e limitata

Le revisioni di bilancio obbligatorie o volontarie possono essere, a seconda dei casi, revisioni complete o limitate.

Le *revisioni complete* prevedono un esame del bilancio nella sua versione integrale e si svolgono attraverso l'esecuzione da parte del revisore di tutte le procedure di controllo previste dai principi di revisione ISA Italia ed SA Italia. In questi casi, il revisore applica le procedure previste dai suddetti principi per ottenere evidenze probative adeguate e sufficienti a verificare l'attendibilità del bilancio in tutti i suoi aspetti significativi.

Sono di questa natura le revisioni legali dei conti di tipo obbligatorio, svolte in conformità con il D.Lgs. 39/2010 (artt. 14 e 16), il codice civile (artt. 2409-bis e

compensazione e di garanzia; d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le società di intermediazione mobiliare; f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti; g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (art. 19 bis del D.Lgs. 39/2010).

⁵ La revisione di bilancio è obbligatoria anche per le fondazioni e le associazioni del terzo settore che superano i limiti dimensionali stabiliti dal codice del terzo settore (D.Lgs. 177/2017).

2477) o altre normative specifiche. Per questi interventi si applicano, come detto, i principi di revisione (ISA Italia e SA Italia) descritti nel paragrafo seguente.

Le *revisioni limitate* comprendono una gamma ampia e diversificata di incarichi di revisione. Rientrano in questa tipologia quelle attività in cui il revisore effettua una review del bilancio civilistico ma, durante quest'attività, raccoglie ed esamina un numero di elementi probativi minori rispetto al caso della revisione completa.

In quest'ambito si collocano gli interventi di revisione che riguardano i bilanci intermedi quali, ad esempio, la revisione delle relazioni trimestrali e della semestrale predisposta da parte delle società quotate in borsa. Lo scopo di questi interventi è diverso rispetto alle revisioni complete del bilancio annuale che portano ad una *full assurance*. Nelle revisioni limitate dei bilanci intermedi, il revisore, in base alle procedure di verifica svolte (che sono in numero più limitato rispetto a quelle eseguite durante la revisione del bilancio annuale), esamina un insieme di elementi per valutare se esistono degli aspetti tali da fargli ritenere che il bilancio non sia stato predisposto in accordo con il framework di riferimento che disciplina la redazione dei bilanci infrannuali (nel caso specifico lo IAS 34).

In questi casi, le verifiche avvengono applicando soltanto alcune procedure di revisione, come i colloqui o le interviste con il responsabile amministrativo oppure l'analisi comparativa e, conseguentemente, anche la relazione finale presenta un contenuto diverso rispetto a quello che caratterizza la revisione completa del bilancio annuale. In questi incarichi, il revisore non esprime un giudizio in merito all'attendibilità dei documenti esaminati, in quanto il suo scopo non è quello di appurare che i bilanci contengano errori significativi, ma formula il suo giudizio secondo lo schema della *negative assurance*, attestando che il lavoro svolto non ha evidenziato alcun elemento tale da far ritenere che l'oggetto della sua *assurance* (in questo caso i bilanci intermedi) si discosti da un determinato standard.

Tra le revisioni limitate rientrano anche i casi di revisione della Dichiarazione Non Finanziaria (si veda Capitolo 24) e gli incarichi svolti nel contesto della revisione del bilancio consolidato e, come si dirà più diffusamente nel capitolo che riguarda questo tema, la *limited review* è generalmente adottata in alternativa ad una revisione contabile completa, per quelle società che costituiscono delle componenti significative del bilancio di gruppo.

Nella categoria delle revisioni contabili limitate rientrano, inoltre, gli incarichi in cui il revisore esamina soltanto una parte del bilancio, come la revisione limitata allo stato patrimoniale⁶, o gli interventi rivolti a specifiche voci dello stato patrimoniale o del conto economico oppure gli incarichi che riguardano la corretta contabilizzazione di alcune specifiche transazioni⁷.

⁶ Questo tipo di revisione è una possibilità a cui il revisore può ricorrere nel caso di primo intervento di revisione a titolo volontario del bilancio di una società che non è stata assoggettata in passato alla revisione legale dei conti.

⁷ Una delle motivazioni più ricorrenti per questi interventi di revisione su singoli valori di bilancio è quella di permettere alla società cliente di ottenere delle agevolazioni fiscali altrimenti non ottenibili.

Negli incarichi di revisione contabile limitata si applicano degli standard specifici costituiti dai principi internazionali sugli incarichi di revisione limitata (ISRE n. 2000-2699) emanati, come gli ISA, dall'*International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB).

La revisione del bilancio individuale, consolidato e dei “rendiconti separati”

La revisione del bilancio individuale comprende le verifiche che analizzano l'attendibilità dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa di un'entità giuridica singola.

In presenza di un gruppo obbligato alla redazione del bilancio consolidato, l'attività di revisione contabile riguarda anche il bilancio di gruppo. La revisione del consolidato presenta alcune importanti differenze rispetto alla revisione del bilancio individuale che saranno esaminate nel Capitolo 22 del presente volume.

In alcune circostanze la revisione può riguardare i bilanci riferiti soltanto ad alcune parti dell'azienda. È questo il caso della revisione dei conti annuali separati delle aziende che operano nei settori delle public utilities che, se presentano una configurazione multi-business, devono redigere il bilancio di esercizio e dei rendiconti separati, contenenti l'informativa economica, finanziaria e patrimoniale riguardante una specifica area di business oggetto della separazione (*unbundling*) contabile. Per questi rendiconti è previsto l'obbligo della revisione legale in base a specifici provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione del settore.

Altre classificazioni

In base alla tipologia di rendiconto oggetto della verifica revisionale è possibile distinguere ulteriormente la revisione del bilancio tra:

- a) la revisione del bilancio annuale e dei bilanci infrannuali (intermedi);
- b) la revisione del bilancio ordinario e dei bilanci straordinari.

I bilanci oggetto di revisione possono essere quello di esercizio oppure i bilanci intermedi. Come è stato già evidenziato in precedenza, le revisioni dei bilanci intermedi rientrano tra gli incarichi di revisione limitata e si concludono con una *negative assurance*, mentre gli interventi che riguardano il bilancio annuale comportano una revisione integrale del documento applicando le procedure previste dai principi di revisione.

La revisione del *bilancio ordinario* comprende le verifiche riguardanti il bilancio di esercizio dell'impresa operante in una condizione di continuità aziendale e di invarianza del perimetro societario.

Le revisioni *dei bilanci straordinari* si riferiscono, invece, alle verifiche dei bilanci o delle situazioni contabili, che gli amministratori predispongono in determi-

li. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli interventi di revisione che riguardano l'effettivo sostenimento delle spese di ricerca e sviluppo per poter usufruire del credito d'imposta.

nate circostanze della vita aziendale, in cui il presupposto della continuità è venuto meno, come nel caso dei bilanci di liquidazione, ovvero nel corso di operazioni di fusione o di scissione.

Quest'ultima distinzione è importante perché le modalità di svolgimento della revisione cambiano a seconda che l'oggetto sia il bilancio ordinario o quelli straordinari, in quanto il quadro normativo di riferimento dell'informativa finanziaria è differente⁸ e, in alcuni casi, sono diversi anche i principi di revisione che devono essere applicati in ragione della differente natura degli incarichi conferiti.

Servizi di assurance e servizi connessi: cenni

Le società di revisione e gli studi professionali di maggiori dimensioni svolgono numerose attività su tematiche contigue rispetto alla revisione legale dei conti che rientrano tra i *servizi di assurance* oppure tra i *servizi connessi*. Obiettivo di questo paragrafo è quello di fornire una panoramica generale e non esaustiva di questi servizi, rinviando ad altri lavori per esigenze di approfondimento.

Lo schema generale dei servizi di *assurance* vede la presenza di una relazione in cui intervengono tre parti:

1. il revisore/professionista che esprime un giudizio su un determinato oggetto, fornendo una *reasonable o limited assurance*;
2. il responsabile della redazione dell'oggetto (*subject matter*);
3. l'utilizzatore della relazione del revisore.

La revisione del bilancio rientra tra i servizi di *assurance*, poiché presenta i tre elementi tipici di quest'attività. Di seguito si farà riferimento ai servizi di *assurance* che hanno un oggetto differente dal bilancio di esercizio. Questi interventi possono riguardare una pluralità di oggetti. I servizi più conosciuti di *assurance* riguardano:

- i rendiconti non finanziari (es. bilanci sociali ed ambientali, report di sostenibilità);
- elementi del sistema di controllo interno (es. i controlli ai fini della Legge 262/2005 o della Sarbanes Oxley Act);
- alcuni processi aziendali (es. il processo di estrazione di dati finanziari per il calcolo dei covenants);
- altri aspetti come, ad esempio, i documenti redatti dalle imprese in ambito di IPO e di Capital Market.

Nel caso dei *servizi connessi*, diversamente dai servizi di *assurance*, le parti coinvolte non sono tre, ma si ha l'instaurazione di un rapporto diretto tra la controparte (es. la direzione aziendale) ed il revisore, il quale non fornisce una *assurance* a beneficio dei terzi, ma riporta soltanto alla controparte quanto emerso dal suo lavoro di *audit*.

⁸ Ad esempio, nel caso della revisione del bilancio di liquidazione il riferimento normativo è rappresentato dalle disposizioni del codice civile che riguardano la liquidazione e dal principio OIC n. 5.

Rientrano in questa categoria gli incarichi di *Agreed upon procedure*, in cui la controparte e gli *auditor* concordano le procedure di revisione da svolgere su un determinato ambito (es. la verifica di esigibilità di specifici crediti verso i clienti) e, nella relazione finale, il revisore espone quanto è emerso dalla procedura di verifica senza fornire un suo giudizio (*opinion*).

L'analisi di questi servizi non rientra tra gli scopi del presente lavoro. Preme evidenziare soltanto che lo svolgimento di queste attività è regolato da specifici principi di revisione, emanati anch'essi dallo IAASB.

Precisamente, per i servizi di *assurance* si applicano i principi di revisione che rientrano nel gruppo degli standard ISAE 3000, mentre per i servizi connessi, i revisori seguono le disposizioni contenute nel gruppo dei principi ISRS 4000.

1.5. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI: I SOGGETTI

L'esercizio della revisione legale dei conti è riservata ai soggetti (persone fisiche e società) iscritti al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Nel corso degli anni ci sono stati numerosi cambiamenti normativi che hanno modificato sia il perimetro delle società obbligate ad assoggettare il bilancio alla revisione legale dei conti, sia i soggetti che possono svolgere quest'attività nelle società di capitali.

Per quanto riguarda le società per azioni, il loro bilancio deve essere sempre sottoposto alla revisione legale dei conti. La regola generale prevede la separazione tra i soggetti che svolgono la revisione del bilancio, che può essere affidata ad un revisore unico o ad una società di revisione, e quelli a cui competono le attività di vigilanza sull'amministrazione societaria, ossia il collegio sindacale o un altro organo di controllo. È noto che in presenza di alcune condizioni si possa derogare alla regola generale e, se ricorrono le circostanze descritte nel paragrafo seguente, le società possono affidare la revisione del bilancio al collegio sindacale.

Con riferimento, invece, alle Srl l'obbligo della revisione scatta nei casi descritti di seguito e può essere affidata all'organo di controllo societario oppure ad un soggetto esterno.

1.5.1. *Il collegio sindacale incaricato della revisione legale*

Prima di analizzare le circostanze in cui il collegio sindacale può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti è opportuno fare una premessa sull'attuale articolazione del sistema dei controlli che caratterizza le SpA e le Srl.

Le SpA sono sempre tenute alla nomina del collegio sindacale (o di un organo

“corrispondente” nei modelli di *governance* diversi da quello “tradizionale”), mentre nelle Srl, l’obbligo del collegio sindacale oppure del sindaco unico, scatta solo quando si superano i limiti previsti dall’art. 2477 del codice civile. Relativamente a quest’ultima tipologia societaria, i cambiamenti normativi più recenti hanno ampliato i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore⁹. Nello specifico, l’obbligo scatta quando la Srl si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere la revisione legale nel caso delle società per azioni, occorre distinguere, in prima battuta, tra le SpA che rientrano nella categoria degli EIP o degli ESRI e gli altri casi.

Il collegio sindacale negli EIP e negli ESRI non può svolgere la funzione di revisione legale dei conti che, pertanto, deve essere affidata ad una società di revisione oppure ad un revisore unico, anche se quest’ultima circostanza, seppur ammessa dal legislatore, appare difficilmente configurabile poiché il revisore unico non dispone generalmente di un’organizzazione adeguata per svolgere correttamente quest’attività.

Negli altri casi, il collegio sindacale può svolgere le funzioni di revisore legale dei conti, al ricorrere di determinate condizioni che sono:

- a) la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) lo statuto societario prevede che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale;
- c) il collegio sindacale è costituito interamente da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;
- d) la società non è in controllo pubblico¹⁰.

Il venir meno di una soltanto delle condizioni appena elencate fa sì che la revisione del bilancio debba essere svolta da un soggetto esterno, costituito da una società di revisione o da un revisore legale.

Nelle società a responsabilità limitata (Srl), la revisione legale può essere svolta dal collegio sindacale (o dal sindaco unico) ovvero da un revisore esterno (persona fisica o società di revisione)¹¹ iscritto nel registro dei revisori legali.

La Tabella 1 sintetizza i soggetti a cui può essere attribuito l’incarico di revisione legale nelle SpA e nelle Srl.

⁹ Si fa riferimento, in particolare, alla Legge 55/2019 noto con il termine “Sbloccacantieri”.

¹⁰ Cfr. art. 3 del D.Lgs. 175/2016.

¹¹ Cfr. art. 2477 c.c.